



Revisione parziale dell'ordinanza sulla libera circolazione delle persone: libera circolazione completa delle persone per la Croazia dal 1° gennaio 2022

Commento esplicativo

Il presente documento spiega in dettaglio le modifiche dell'ordinanza sulla libera circolazione delle persone (OLCP)¹ legate all'entrata in vigore, il 1° gennaio 2022, della libera circolazione completa delle persone nei riguardi della Croazia, dei cittadini croati e dei prestatori di servizi in provenienza da tale Stato. Il documento presenta inoltre ulteriori modifiche di tecnica legislativa.

Preambolo

I rimandi ai Protocolli I² e II³ vertenti sull'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone concluso con l'UE (ALC)⁴ ai suoi nuovi Stati membri, rispettivamente alla Bulgaria e alla Romania, sono eliminati giacché non occorre più concretizzare nell'OLCP i periodi transitori propri a tali Stati. Questi periodi transitori non sono pertanto oggetto del presente documento.

Tuttavia, il Protocollo relativo all'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone alla Croazia (Protocollo III)⁵ prevede una clausola di salvaguardia specifica. Essa consente alla Svizzera di reintrodurre (a determinate condizioni) dei contingenti massimi per il rilascio di permessi ai lavoratori croati a partire dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2026. Pertanto nel preambolo è mantenuto il rimando a questo protocollo.

Disposizioni dell'OLCP

Con effetto al 1° gennaio 2022, le misure transitorie previste dall'articolo 10 paragrafi 1c, 2c e 3c ALC non si applicano più alla Croazia (cfr. art. 10 par. 4d ALC). Le disposizioni dell'OLCP afferenti vanno pertanto abrogate o modificate di conseguenza.

Art. 1 cpv. 1 OLCP (Oggetto)

In questa disposizione sono stati eliminati i termini «introduzione» e «graduale», giacché le disposizioni transitorie non si applicano più.

Art. 2 cpv. 1 OLCP (Campo d'applicazione)

La nota a piè di pagina numero 14 relativa a questa disposizione, in cui figurano gli Stati membri dell'UE cui si applica l'ordinanza, è ormai caduca. Durante almeno un anno non è più fatta distinzione alcuna tra gli Stati membri dell'UE. L'OLCP si applica all'insieme degli

¹ RS 142.203.

² RU 2006 995.

³ RS 0.142.112.681.1.

⁴ Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681).

⁵ Protocollo del 4 marzo 2016 all'Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di parte contraente, della Repubblica di Croazia, a seguito della sua adesione all'Unione europea (RU 2016 5251).

Stati membri dell'UE. Siccome il Regno Unito non fa più parte dell'UE, un'indicazione specifica per tale Stato figura già all'articolo 2 capoversi 4 e 5.

Art. 3 cpv. 2 OLCP (Deroghe al campo d'applicazione)

Con effetto al 1° giugno 2022 i cittadini della Croazia non sottostanno più ai contingenti di permessi previsti dall'ALC. Pertanto occorre abrogare la deroga codificata nel presente capoverso, la quale prevede la possibilità di escludere dai contingenti determinate categorie di stranieri (funzionari di amministrazioni, corrispondenti, ecc.).

Art. 4, rubrica e cpv. 3-4 OLCP (Permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS, permesso di dimora UE/AELS e permesso per frontalieri UE/AELS)

I rimandi alle disposizioni di cui al capitolo VII dell'ALC sono ormai superflui, giacché le disposizioni transitorie specifiche del Protocollo III non si applicano più alla Croazia.

I capoversi 3, 3^{bis} e 4 dell'articolo 4 OLCP sono abrogati o modificati in funzione del fatto che i cittadini della Croazia sono ormai inclusi nel regime applicabile ai cittadini degli altri Stati membri dell'UE. Si pensi ai permessi per frontalieri, ormai valevoli sull'intero territorio svizzero anche per i cittadini croati (cfr. modifica del cpv. 3) e senza distinzione di zone (cfr. abrogazione del cpv. 3^{bis}). Inoltre, cittadini croati esercitanti un'attività lucrativa che non superi tre mesi complessivi per anno civile non saranno più soggetti all'obbligo del permesso (cpv. 4). Dal 1° gennaio 2022 sottostaranno all'obbligo di notificazione previsto dall'articolo 9 capoverso 1^{bis} OLCP.

Titolo prima dell'art. 7 e art. 9 cpv. 1^{bis}, ultima frase, OLCP (Notificazione) Concerne unicamente il testo tedesco

Il termine tedesco «Melde» nel titolo della sezione 3 è sostituito con «Anmelde» allo scopo di corrispondere alla formulazione - corretta - utilizzata nell'articolo 12 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20). Nel diritto in materia di stranieri esiste infatti un obbligo generale di notificare il proprio arrivo (in tedesco: «Anmeldepflicht»), cui è fatto esplicito riferimento nel titolo della sezione 3 e nell'articolo 9 capoverso 1 OLCP. La versione italiana parla sempre di «notificazione», sia nella LStrI sia nell'OLCP.

Nel quadro della libera circolazione delle persone esiste un modo specifico di notificarsi in vista di un'attività lucrativa della durata massima di 90 giorni per anno civile (cfr. art. 9 cpv. 1^{bis} OLCP). Si tratta di una notifica che riguarda in maniera specifica l'ALC. Il testo tedesco parla di «Meldeverfahren» o di «Meldung», come previsto dalla legge federale sui lavoratori distaccati (LDist; RS 823.20) e dalla sua ordinanza d'applicazione (ODist; RS 823.201). La prima («Meldepflicht») e la seconda frase («gemeldet») del capoverso 1^{bis} vi fanno correttamente riferimento. Idem per i capoversi 1^{ter} e 2 del medesimo articolo. Non invece l'ultima frase del capoverso 1^{bis} che dev'essere modificata di conseguenza («die Meldung»).

Art. 8 OLCP (Assicurazione del permesso)

Dal 1° gennaio 2022 i cittadini della Croazia hanno diritto di soggiornare in Svizzera per esercitarvi un'attività lucrativa. L'assicurazione del permesso non è pertanto più giustificata, pertanto la disposizione può essere abrogata.

Sezione 4, art. 10, 11 e 12 cpv. 1-3 e 5, OLCP (Dimora con attività lucrativa)

Dal 1° gennaio 2022 i cittadini della Croazia non sottostanno più ai contingenti previsti dall'articolo 10 paragrafi 1c e 3c ALC.

Sono pertanto abrogati tutti i capoversi della sezione 4 della presente ordinanza che riguardano i cittadini della Croazia. Idem per i rimandi indicati nella rubrica dell'articolo 12 OLCP relativi alle disposizioni transitorie previste dall'ALC nei riguardi dei cittadini croati.

Art. 14 cpv. 2 OLCP (Prestazioni di servizi fino a 90 giorni lavorativi)

Siccome le disposizioni transitorie non sono più opponibili ai prestatori di servizi provenienti dalla Croazia (cfr. art. 10 par. 4d ALC), questo capoverso va abrogato. Dal 1° gennaio 2022 le prestazioni di servizi della durata massima di 90 giorni per anno civile sottostanno alla procedura di notifica a prescindere dal settore d'attività (abbandono dell'obbligo del permesso per i prestatori di servizi attivi nei settori specifici⁶).

Per svolgere una professione regolamentata in Svizzera, i cittadini croati continuano tuttavia a soggiacere alla procedura instaurata dalla LDPS⁷ e a un obbligo di dichiarazione preliminare nei riguardi della SEFRI⁸, come qualsiasi prestatore di servizi dell'UE/AELS che desidera fornire dei servizi in Svizzera in una professione regolamentata.

Art. 21 OLCP (Assunzione di un'attività lucrativa da parte di familiari)

Dal 1° gennaio 2022 i familiari dei cittadini croati titolari di un permesso di soggiorno di breve durata non soggiacciono più alle disposizioni transitorie di cui all'articolo 10 paragrafo 2c ALC (cfr. art. 10 par. 4d ALC). La presente disposizione va pertanto abrogata.

Art. 27 OLCP (Decisione preliminare relativa ai permessi)

Siccome le disposizioni transitorie previste dall'ALC non sono più opponibili ai cittadini croati (cfr. art. 10 par. 4d ALC), il presente articolo va abrogato.

Art. 29 OLCP (Competenza della SEM)

Dal 1° gennaio 2022 i cittadini croati non soggiacciono più ai contingenti previsti dalle disposizioni transitorie dell'ALC. Nella presente disposizione occorre pertanto sopprimere la competenza della SEM di decidere in merito alle deroghe a questi contingenti (cfr. abrogazione dell'art. 12 cpv. 1 OLCP).

Art. 38 OLCP (Disciplinamento transitorio)

Siccome i cittadini croati non sono più soggetti alle misure transitorie previste dall'articolo 10 paragrafi 1c, 2c e 3c ALC occorre abrogare l'intero articolo 38 OLCP, in particolare i capoversi 1 e 2 di questa disposizione inerenti alla Croazia.

⁶ Orticoltura, edilizia, genio civile e rami accessori dell'edilizia, sorveglianza e sicurezza, pulizia industriale.

⁷ Legge federale del 14 dicembre 2012 sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate (RS 935.01)

⁸ www.sbf.admin.ch/declaration.